Legge Regionale 19 dicembre 1996, n. 95

Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna.

(Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30.12.1996)

INDICE

Capo 1 - Contenuti

Art. 1 - Finalità della legge

Art. 2 - Iniziative della Regione

Capo 2 - Il Fondo Regionale per la Montagna

Art. 3 - Istituzione del fondo regionale per la montagna

Art. 4 - Finalità del fondo regionale per la montagna

Art. 5 - Finanziamento degli interventi speciali

Art. 6 - Finanziamento dei progetti di sviluppo

Capo 3 - Il procedimento di assegnazione dei finanziamenti

Art. 7 - Il vincolo del piano di sviluppo

Art. 8 - Il finanziamento dei progetti recati dai piani di sviluppo

Capo 4 - L'attuazione del Fondo per la Montagna

Art. 9 - I provvedimenti regionali di attuazione

Art. 10 - Elaborazione, approvazione ed efficacia dei provvedimenti di attuazione

Art. 11 - Norma speciale

Art. 12 - Convenzioni tra Comunità Montane e Comuni montani singoli

Capo 5 - Norme transitorie

Art. 13 - Fase transitoria

Art. 14 - Disposizioni finanziarie transitorie

Capo 1 Contenuti

Art. 1 Finalità della legge

Abrogato. (1)

Art. 2 Iniziative della Regione

- 1. Abrogato. (1)
- 2. Abrogato. (1)
- 3. La Regione, come previsto dalla legge n. 97/1994, art. 19, attiva interventi di credito agevolato per il trasferimento di attività economiche in zone montane, definendo con appositi provvedimenti uno specifico fondo presso la Fidi Toscana SpA, nonché le relative direttive di attuazione, le modalità, i requisiti e i criteri per l'accesso ai benefici; analoghi benefici possono essere attribuiti a coloro che già svolgono attività economiche in zone montane.
- 4. Abrogato. (1)
- 5. Abrogato. (1)
- 6. Abrogato. (1)
- 7. Abrogato. (1)
- 8. Abrogato. (1)
- 9. Abrogato. (1)

Capo 2 Il Fondo Regionale per la Montagna

Art. 3

Istituzione del fondo regionale per la montagna

Abrogato. (1)

Art. 4

Finalità del fondo regionale per la montagna Abrogato. (1) Art. 5 Finanziamento degli interventi speciali Abrogato. (1) Art. 6 Finanziamento dei progetti di sviluppo Abrogato. (1) Capo 3 Il procedimento di assegnazione dei finanziamenti Il vincolo del piano di sviluppo Abrogato. (1) Art. 8 Il finanziamento dei progetti recati dai piani di sviluppo Abrogato. (1) Capo 4 L'attuazione del Fondo per la Montagna Art. 9 I provvedimenti regionali di attuazione Elaborazione, approvazione ed efficacia dei provvedimenti di attuazione Abrogato. (1) Art. 11 Norma speciale Abrogato. (1) Art. 12 Convenzioni tra Comunità Montane e Comuni montani singoli Abrogato. (1) Capo 5 Norme transitorie Art. 13 Fase transitoria Abrogato. (1) Art. 14 Disposizioni finanziarie transitorie Abrogato. (1)

Note

1. Abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68, art. 116.